Deliberazione della Giunta Regionale 23 maggio 2016, n. 48-3356

D.M. 14 dicembre 2001, n. 454. Disposizioni per le procedure di assegnazione di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura in presenza di anomalie territoriali in termini di superficie e ripartizione delle colture praticate.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Nell'ambito delle operazioni sviluppate a seguito dell'adozione del Sistema Integrato di Gestione e Controllo previsto dai regolamenti comunitari in materia di aiuti all'agricoltura, ogni tre anni è aggiornata, mediante rilevazioni aerofotogrammetriche, la base dati delle superfici e delle colture agricole presenti sul territorio piemontese (procedura di refresh).

Tale aggiornamento è effettuato ai fini della valutazione della congruità tra quanto dichiarato dal produttore agricolo e contenuto nel relativo fascicolo aziendale in fase di richiesta di erogazione dei benefici previsti dalla normativa comunitaria (superficie dichiarata) e quanto desunto dalle rilevazioni aerofotogrammetriche, opportunamente interpretate e elaborate dagli uffici dell'amministrazione pubblica preposti (superficie eleggibile).

In caso di scostamenti rispetto alla ripartizione delle colture e alle superfici dichiarate dal produttore e quelle rilevate dal sistema di controllo si generano della anomalie territoriali la cui risoluzione, attivata tramite una procedura specifica in contraddittorio chiamata istanza di riesame, è condizione necessaria per le attività istruttorie finalizzate alla determinazione del beneficio spettante al richiedente. L'istanza di riesame è disciplinata dalla determinazione dirigenziale n. 625/DB1100 del 6 luglio 2012 ai sensi della l.r. 14 aprile 2007, n. 9.

Il procedimento di assegnazione di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura, regolato dal D.M. 454/01 e che si basa sui dati contenuti nell'anagrafe agricola regionale, istituita con l.r. 14 aprile 2007, n. 9, si avvale delle stesse informazioni e quindi non determina assegnazione in presenza di incongruità tra i dati dichiarati dal produttore e quelli forniti dal sistema di controllo, se non dopo conclusione dell'istanza di riesame.

Considerato che le informazioni desunte dalle procedure di refresh e quindi i relativi scostamenti sono riportati nei fascicoli aziendali dei produttori contenuti nell'anagrafe agricola regionale, con nota prot. 19171/A1706A del 10 maggio 2016 la Federazione regionale Coldiretti ha evidenziato, a seguito dell'applicazione dei controlli evidenziati, la presenza sulla quasi totalità delle aziende di anomalie territoriali. La loro risoluzione mediante la procedura descritta comporta tempi non compatibili con quelli delle aziende, impegnate, in questo periodo, in numerose attività di campo e non fornite del quantitativo di carburante necessario.

Stante tale situazione la Federazione regionale Coldiretti richiede che, pur in presenza delle anomalie rilevate, sia determinata per le aziende agricole interessate un'assegnazione di carburante stabilita sulle informazioni di superficie e ripartizione delle colture derivanti dalle attività di controllo effettuate (cosiddette superficie e ripartizione delle colture eleggibili).

Sulla base della sopra citata richiesta si è provveduto ad estrarre dal sistema informativo il numero complessivo di aziende agricole interessate dalle anomalie territoriali che è risultato di 30.536 unità, pari a circa il 70% del numero totale di utenti motori agricoli che hanno richiesto nel 2015 l'assegnazione di carburante. Di queste, il numero di aziende agricole che hanno una superficie aziendale interessata da anomalie territoriali superiore al 30% della superficie aziendale complessiva è pari a 7350.

A fronte di tale richiesta si rileva:

- le attuali procedure di assegnazione di carburanti ammessi ad agevolazione in agricoltura prevedono la possibilità di domandare, in alternativa all'assegnazione base, un'assegnazione in acconto pari al 50% dei consumi dichiarati nell'anno precedente che non richiede la risoluzione delle anomalie territoriali emerse a seguito dei controlli attivati; l'assegnazione ricevuta in acconto è successivamente integrabile mediante un'assegnazione a saldo una volta consolidati i dati di superficie e di ripartizione delle colture.
- L'esito della risoluzione dell'anomalia, determinabile anche nel secondo semestre dell'anno, può portare alla definizione di un'assegnazione di carburante maggiore o minore rispetto a quanto determinato sulla base del dato non ancora consolidato, oggetto di istanza di riesame: nel primo caso sarebbe necessario procedere a una ulteriore e successiva assegnazione a integrazione di quella già effettuata, nel secondo caso, come disposto dall'art. 7 comma 3 del D.M. n. 454/01, l'ufficio regionale dà immediata comunicazione all'UTF (ora Ufficio delle Dogane) territorialmente competente dell'irregolarità consistente nel prelievo da parte del richiedente di un quantitativo di carburante superiore all'ammissibile per l'anno.

Tenuto conto dell'istanza pervenuta, degli elementi sopraesposti e che le attività di risoluzione delle anomalie potrebbero terminare oltre il primo semestre del 2016, si ritiene che per l'azienda agricola, o altro soggetto avente titolo, che abbia già beneficiato di una assegnazione di carburante per l'anno in corso a titolo di acconto - la cui entità non risulta sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di campo, e che presenta anomalie territoriali per la cui risoluzione sia stata attivata la relativa istanza di riesame, sia possibile determinare a saldo per l'anno 2016, nelle more della conclusione della stessa, una assegnazione di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura. Tale assegnazione:

1. è istruita dai competenti uffici sulla base di formale domanda presentata dal richiedente in cui lo stesso dichiara di essere a conoscenza che, in caso di quantitativi di carburante prelevati nell'anno in misura superiore ai quantitativi spettanti come determinati dopo conclusione del riesame, sarà sottoposto all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali nonché agli obblighi ripristinatori e risarcitori previsti dalla normativa vigente;

2. è determinata considerando:

- o le sole anomalie territoriali riguardanti particelle di terreno che presentano una ripartizione delle colture dichiarata dal produttore compatibile con quello rilevato dal sistema di gestione e controllo (compatibilità di eleggibilità) e per le quali sia stata attivata la relativa istanza di riesame;
- o a titolo precauzionale, una frazione della superficie di terreno come desunta dalle procedure di controllo effettuate (superficie eleggibile) e stabilita nella percentuale del 75%.

In caso di assegnazione complessiva di carburante dell'anno inferiore al quantitativo spettante come risultante a seguito della conclusione dell'istanza di riesame, il soggetto avente titolo può richiedere la quota di carburante non ancora assegnata per l'anno 2016.

Per il soggetto avente titolo rispetto al quale è stata riscontrata un'irregolarità nell'utilizzo del carburante ammesso ad agevolazione fiscale nel 2016 per la presenza di anomalie territoriali e che richieda nel 2017 un'assegnazione in acconto, si procederà alla determinazione dei quantitativi spettanti in acconto per il 2017 applicando la percentuale del 50% sui consumi di carburante dell'anno 2016 risultati ammissibili.

Vista la l.r. 21 novembre 1996, n. 87 "Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli".

Vista la l.r. 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)", che, al comma1 dell'art. 8, prevede che siano riallocate in capo alla Regione le funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana prima dell'entrata in vigore della citata legge, limitatamente alle materie ed alle norme richiamate nell'allegato A della legge stessa (tra cui sono ricomprese le funzioni in materia di agricoltura).

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Vista la circolare prot. n. 6837/SB0100 del 05.07.2013 "Prime indicazioni in ordine all'applicazione degli artt. 15, 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 "Riordino della Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni".

Vista la circolare prot. n. 5371/SB0100 del 22/04/2014 "D. Lgs. 33/2013 "Amministrazione trasparente" – messa in linea della piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione".

Visto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- 1. ai fini della gestione delle assegnazioni di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura ai sensi del DM 454/01, per il soggetto avente titolo, che abbia già beneficiato di una assegnazione di carburante per l'anno in corso a titolo di acconto la cui entità non risulta sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di campo e la cui azienda agricola risulta interessata da anomalie territoriali per difformità del dato di superficie e/o di ripartizione delle colture dichiarato dallo stesso rispetto a quanto determinato dal Sistema Integrato di gestione e controllo, è stabilita per l'anno 2016, nelle more della conclusione del riesame, una assegnazione di carburante a saldo determinata considerando:
- o le sole anomalie territoriali riguardanti particelle di terreno che presentano una ripartizione delle colture dichiarata dal soggetto avente titolo compatibile con quello rilevato dal sistema di gestione e controllo (compatibilità di eleggibilità) e per le quali sia stata attivata la relativa istanza di riesame; o a titolo precauzionale, una frazione della superficie di terreno come desunta dalle procedure di controllo effettuate (superficie eleggibile) e stabilita nella percentuale del 75%.
- 2. La richiesta di assegnazione è istruita dai competenti uffici sulla base di formale domanda presentata dal richiedente in cui lo stesso dichiara di essere a conoscenza che, in caso di quantitativi di carburante prelevati nell'anno in misura superiore ai quantitativi spettanti come determinati dopo la conclusione del riesame, sarà sottoposto all'applicazione delle sanzioni amministrative e penali nonché agli obblighi ripristinatori e risarcitori previsti dalla normativa vigente.
- 3. In caso di assegnazione di carburante dell'anno inferiore al quantitativo spettante come risultante dopo la conclusione dell'istanza di riesame, il soggetto avente titolo può richiedere la quota di carburante non ancora assegnata per l'anno 2016.

- 4. Per il soggetto avente titolo rispetto al quale è stata riscontrata un'irregolarità nell'utilizzo del carburante ammesso ad agevolazione fiscale nel 2016 per la presenza di anomalie territoriali e che richieda nel 2017 un'assegnazione in acconto, si procederà alla determinazione dei quantitativi spettanti in acconto per il 2017 applicando la percentuale del 50% sui consumi di carburante dell'anno 2016 risultati ammissibili.
- 5. Sono demandate al Settore servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura le disposizioni per l'attuazione del presente provvedimento.
- 6. Il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi al bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)